



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 28 del 27/02/2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONA VIRUS) - ORDINANZE SINDACALI N. 22 DEL 24.2.2020 E N. 23 DEL 25.2.2020 - REVOCA E ADOZIONE DI NUOVE MISURE

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale N. 22 del 24.02.2020 a mezzo della quale sono state adottate misure urgenti (per una più puntuale applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria N. 1/2020) in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da *Covid 19 (Corona Virus)*;

RICHIAMATA altresì la precedente Ordinanza sindacale N. 23 del 25.2.2020 a mezzo della quale, a seguito della trasmissione, da parte della Regione Liguria, delle "note esplicative all'Ordinanza N. 1/2020...", sono state impartite dall'Autorità comunale ulteriori precisazioni con la finalità di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che in data odierna la Regione Liguria ha trasmesso "l'ulteriore nota esplicativa all'Ordinanza regionale N. 1/2020..." con particolare riferimento al "Punto 1, comma a): la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura";

EVIDENZIATO che, in base all'ulteriore nota esplicativa di cui al punto precedente, "Nell'Ordinanza di sospensione di tutte le manifestazioni aperte al pubblico, di qualsiasi natura, sono ricomprese le sale da ballo e discoteche aperte al pubblico, ancorché asserite come private, in quanto comportano un'affluenza prevalente di persone provenienti da località diverse e finalizzata alla sosta nel medesimo luogo";

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione di un'ulteriore Ordinanza sindacale che, revocando integralmente le precedenti Ordinanze contingibili ed urgenti N. 22 del 24.2.2020 e N. 23 del 25.2.2020, regolamenti in modo compiuto ed esaustivo la gestione dell'emergenza di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4° a norma del quale:

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

VISTO altresì l'articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;

SENTITO, in ordine all'adozione della presente Ordinanza, Il Responsabile del Settore Polizia Locale/Protezione civile e dato atto che il testo del provvedimento è stato preventivamente trasmesso, via pec, alla competente Prefettura/UTG di Imperia in data odierna a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

DATO ATTO CHE l'istruttoria relativa alla predisposizione della presente ordinanza è stata curata dal Responsabile della Polizia Locale/Protezione Civile, Com. Enrico Borgoglio, il quale viene contestualmente nominato responsabile del procedimento a norma della Legge N. 241/1990;

PRECISATO CHE, a causa dell'urgenza, non è stato possibile procedere al formale avvio del procedimento a norma dell'articolo 7 della Legge N. 241/1990;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

- 1) La revoca, con decorrenza immediata, delle precedenti Ordinanze sindacali N. 22 del 24.2.2020 e N. 23 del 25.2.2020 per le motivazioni meglio espresse nella parte narrativa della presente Ordinanza in questa sede integralmente richiamate;
- 2) **La chiusura** dei *Centri di aggregazione giovanile e dei Centri ricreativi per anziani*, ad oggi già in vigore, fino alle ore **24,00 del giorno 01 Marzo 2020**;
- 3) **La chiusura, con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del giorno 01 Marzo 2020**, delle sale da ballo e discoteche aperte al pubblico, ancorché asserite come private,

PRECISA CHE

- La piscina comunale, gli impianti sportivi e le palestre (pubbliche e private) potranno restare aperte purché l'attività non acquisti i connotati delle manifestazioni pubbliche (tornei, eventi, gare con presenza di pubblico) consentendo quindi la gestione degli impianti sportivi pubblici e privati e riservandone l'utilizzo alle specifiche attività che dovranno, però, essere svolte a porte chiuse senza la presenza di persone non impegnate direttamente nelle attività medesime;
- Restano, in ogni caso salve, le prescrizioni previste dall'Ordinanza a firma del Presidente della Regione Liguria N. 1/2020 e le successive note esplicative;
- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale/protezione civile e che il Responsabile del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Com. Enrico Borgoglio;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- Tutte le persone che, negli ultimi 14 giorni (con decorrenza 23 Febbraio 2020) abbiano fatto ingresso nel Comune di Taggia dalle aree oggetto di provvedimenti ristrettivi (Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Vo' Euganeo) da parte delle Autorità sanitarie locali delle Regioni di pertinenza, dovranno comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Asl N. 1 Imperiese. L'Asl, acquisita la comunicazione di

cui sopra, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza in condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

DISPONE

- Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali ;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Taggia, nella Home page del sito internet www.taggia.it e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

COMUNICA CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)